

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2672

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato **BALDELLI**

Abrogazione di norme del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recanti modificazioni al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285

Presentata il 22 settembre 2020

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende dare un seguito al duro monito che il Presidente della Repubblica ha rivolto ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri contestualmente alla promulgazione della legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante « Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale ».

Richiamando i limiti imposti dall’articolo 77 della Costituzione alla decretazione d’urgenza e la giurisprudenza della Corte costituzionale, il Presidente della Repubblica ha rilevato che con le modifiche apportate in sede parlamentare sono state introdotte nel decreto-legge diverse disposizioni, tra cui segnatamente quelle contenute nell’articolo 49, recanti la modifica di quindici articoli del codice della strada, di

cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, che non risultano riconducibili alle finalità di semplificazione del decreto-legge e non attengono a una materia originariamente disciplinata dallo stesso provvedimento.

Con un solo emendamento approvato in sede di Commissione al Senato della Repubblica, poi trasfuso, attraverso il maxiemendamento del Governo, in un testo su cui è stata posta la fiducia sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica, « si è intervenuti — prosegue il Presidente della Repubblica — in modo rilevante su una disciplina, la circolazione stradale, che, tra l’altro, ha immediati riflessi sulla vita quotidiana delle persone ».

La legge n. 120 del 2020 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 76 del 2020 è stata promulgata soprattutto in considerazione della rilevanza del provve-

dimento nella difficile congiuntura economica e sociale, ma il Parlamento è stato chiamato a operare « in modo che l'attività emendativa si svolga in piena coerenza con i limiti di contenuto derivanti dal dettato costituzionale ».

La presente proposta di legge, disponendo l'abrogazione delle norme introdotte dal Senato della Repubblica in palese violazione dell'articolo 77 della Costituzione, rimuove il *vulnus* inflitto all'ordinamento

costituzionale e rappresenta un doveroso segnale di rispetto da parte del Parlamento nei confronti del Presidente della Repubblica.

Essa rappresenta, altresì, un atto dovuto nei confronti dei cittadini, volto a ripristinare la certezza del diritto e a scongiurare il rischio che siano inflitte sanzioni sulla base di una disciplina approvata in evidente contrasto con la Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

1. I commi 5-*ter*, 5-*quater*, 5-*quinqüies*, 5-*sexies*, 5-*octies*, 5-*decies*, 5-*undecies*, 5-*duodecies* e 5-*terdecies* dell'articolo 49 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, sono abrogati.

2. Le norme abrogate o modificate dalle disposizioni indicate al comma 1 riacquistano efficacia, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge 11 settembre 2020, n. 120, nel testo vigente il giorno antecedente alla medesima data. A decorrere dalla stessa data, gli atti adottati ai sensi delle disposizioni indicate al comma 1 sono dichiarati nulli e gli effetti prodotti dalle medesime cessano di aver efficacia.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



18PDL0115170